

PROPOSTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRIP

2.1 – Lo stato generale dell’impiantistica pubblicitaria

Si propone di integrare il paragrafo aggiungendo alla pagina 10 dopo la fine del periodo che inizia con <<Tenuto conto di queste premesse ...>> il seguente testo:

<<Si deve infatti considerare che in Banca Dati risultano inseriti, tutti con un numero di codice identificativo assegnato, tanto gli impianti per i quali sia stato pagato il “Canone Iniziative Pubblicitarie” (CIP) e rilasciata contestualmente una “concessione/autorizzazione” quinquennale quanto gli impianti per i quali sia stata pagata una “indennità” pari al CIP in quanto autodenunciati o comunque accertati d’ufficio come abusivi.

Ne deriva che la situazione dell’impiantistica pubblicitaria sul territorio è costituita anche e soprattutto tanto da impianti pubblicitari del tutto abusivi che non risultano “registrati” in Banca Dati quanto da impianti pubblicitari sempre abusivi che sono invece inseriti in Banca Dati.

si precisa che l’elaborazione delle informazioni contenute nella Banca Dati, come dettagliatamente descritto in questa relazione, è stata utilizzata esclusivamente per conoscere la distribuzione e la concentrazione degli impianti nelle diverse parti del territorio e per individuare le tipologie di impianto attualmente installate.>>

2.2.1 – Il codice dei beni culturali e del paesaggio

Si propone di integrare l’ultimo periodo aggiungendo il testo seguente:

<<Ne deriva in particolare che sul piano delle procedure per collocare cartelli pubblicitari su edifici o in aree tutelati come “beni culturali” (soggetti cioè a vincolo archeologico o storico-monumentale ex lege 1089/1939) occorre il rilascio della autorizzazione da parte del Comune, ma previo parere favorevole della Soprintendenza competente per territorio.

Ne deriva altresì che, sempre sul piano delle procedure, per collocare cartelli pubblicitari nell’ambito e in prossimità dei “beni paesaggistici” (soggetti cioè a vincolo paesistico imposto ex lege 1497/1939 oppure ope legis 431/1985 oppure ancora con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio) prima ancora del rilascio della autorizzazione da parte del Comune, occorre avere il rilascio preventivo ed obbligatorio della “autorizzazione paesaggistica” che a sua volta deve avere il previo parere favorevole vincolante della Soprintendenza competente per territorio.

Ai sensi della lettera g) del 1° comma dell’art. 1 della legge regionale n. 59/1995 il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” è subdelegato al Comune di Roma e precisamente alla U.O. Procedimenti Edilizi Speciali della Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica.>>

2.3.1 - Il piano territoriale paesistico regionale (PTPR)

Si propone di aggiungere dopo la fine del primo periodo il seguente:

<<Riguardo alla vigenza delle misure di salvaguardia del PTPR che non possono durare oltre i 5 anni dalla data della sua pubblicazione e che quindi dovevano scadere il 14 febbraio 2013, va fatto presente che è stata approvata la legge regionale n. 16 del 28 dicembre 2012 con cui è stato modificato il 1° comma dell’art. 21 della legge regionale n. 24/1998, prorogando fino al 14 febbraio 2014 la validità delle disposizioni del PTPR.>>

Alla pag. 20 della Relazione si dice che nelle aree destinate a “Paesaggio degli insediamenti urbani” ed a “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione” <<è prevista la possibilità di installare i cartelloni pubblicitari previo **studio d’impatto paesistico** (SIP)>>: alla fine della stessa pagina si parla invece di <<**studio di impatto paesaggistico**>>.

Si fa presente che l’art. 30 della legge regionale n. 24/1998 parla di “Studio di Inserimento Paesistico”.

Si propone quindi di correggere il SIP in “**Studio di Inserimento Paesistico**”.

Controdeduzione del dott. Francesco Paciello: <<In merito all'osservazione di cui al n. 2.3.1 si rappresenta che per mero errore materiale si provvederà a riportare la dizione "studio di inserimento paesistico" ex art. 30 Lr 29/1998>>.

La problematica relativa al centro storico di Roma

Alla successiva pag. 21 viene testualmente riportata la seguente dichiarazione: <<Queste disposizioni assumono valore propositivo e di indirizzo per la pianificazione comunale in tutte le aree non soggette a specifici vincoli paesaggistici. Tra queste aree deve di fatto intendersi incluso, ai sensi del comma 15 dell'art. 44 delle norme tecniche del PTPR relativo agli insediamenti storici iscritti nella lista del patrimonio UNESCO, anche il centro storico di Roma e l'area della basilica di San Paolo che il Piano individua fra i centri e nuclei storici, ma la cui disciplina è rinviata alla redazione del piano di gestione>>.

Si fa preliminarmente presente che l'art. 44 delle norme tecniche del PTPR riguarda i "borghi dell'architettura rurale e beni singoli identitari dell'architettura rurale" ed è costituito di soli 5 commi.

Si mette in evidenza in secondo luogo che è invece il precedente art. 43 che arriva al 15° comma e che riguarda gli "insediamenti urbani storici e territori contermini", ma non i "i centri e nuclei storici" che assieme alla relativa fascia di rispetto rientrano nello specifico ambito di paesaggio disciplinato dall'art. 29 delle norme tecniche del PTPR.

Va ad ogni modo rilevato che gli "insediamenti urbani storici e territori contermini" rientrano tra i "beni tipizzati" che vanno considerati sottoposti a vincolo paesaggistico in itinere, perché imposto contestualmente al PTPR al momento solo adottato, e che sarà definitivamente convalidato con l'approvazione del PTPR da parte del Consiglio Regionale.

Ne deriva che il centro storico di Roma non può essere incluso nelle aree non soggette a specifici vincoli paesaggistici, come invece sostiene erroneamente la Relazione illustrativa.

Infatti ai sensi del 1° comma dell'art. 5 delle Norme <<il presente PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art. 134 lettere a), b), c) del Codice>>, come peraltro ribadito in altra parte anche dalla Relazione illustrativa al PRIP.

La lettera c) del successivo 2° comma dell'art. 5 precisa che sono "beni paesaggistici" anche gli <<immobili ed aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dal presente PTPR in base alle disposizioni di cui all'art. 143 del Codice ed ai sensi dell'articolo 134 lettera c) del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle presenti norme>>.

I "beni paesaggistici", cioè le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sono individuate nelle Tavole B: infatti il successivo 5° comma del medesimo art. 5 delle Norme stabilisce che <<i "Beni paesaggistici" – Tavole B, sono parte integrante del PTPR, ne seguono la procedura approvativa e costituiscono elemento probante la ricognizione delle aree tutelate per legge>>.

La legenda della Tavole B dei "Beni paesaggistici" riporta in colore rosso gli "insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri", ma la Tav. n. 24 (Foglio 374 "Roma") in colore rosso individua il centro storico di Roma (più o meno con gli stessi esatti confini di quelli del Municipio di Roma I), ma senza l'individuazione anche della fascia di 150 metri, che è invece riportata per tutti gli altri centri storici del Lazio.

Si propone in conclusione di sostituire il testo del 1° periodo della pagina 21 della relazione con il seguente: <<Queste disposizioni assumono valore propositivo e di indirizzo per la pianificazione comunale in tutte le aree non soggette a specifici vincoli paesaggistici. A tal riguardo va rilevato che nelle tavole del PTPR il centro storico di Roma è stato rappresentato integralmente fra i beni paesaggistici ai sensi della lettera c) dell'art. 136 del Dlgs. 42/2004, dai quali dovrebbe però al tempo stesso intendersi di fatto escluso, perché ai sensi del comma 15 dell'art. 43 delle norme tecniche del PTPR relativo agli insediamenti storici iscritti nella lista del patrimonio UNESCO la sua disciplina di tutela viene demandata al piano di gestione.

Va al tempo stesso rilevato che deve essere ancora a tutt'oggi approvato il piano di gestione del centro storico di Roma che quindi rimane al momento senza una specifica disciplina di tutela, benché riconosciuto oggettivamente come "bene paesaggistico".

Per le ragioni suddette anche nelle tavole del PRIP il centro storico di Roma è stato rappresentato integralmente fra i beni paesaggistici.>>

2.3.3 – I piani territoriali paesistici (PTP)

Alla pag. 25 viene dichiarato che <<Per quanto riguarda in particolare la regolamentazione dei cartelloni e dei mezzi pubblicitari, i PTP non dettano norme specifiche>>.

Si propone di sostituire la suddetta dichiarazione con la seguente:

<<Per quanto riguarda in particolare la regolamentazione dei cartelloni e dei mezzi pubblicitari si fa presente che il divieto di "installazione di ogni genere di cartello pubblicitario fatta eccezione per la segnaletica di pubblica utilità" è previsto nelle prescrizioni sia generali che particolari dettate come disciplina di tutela di tutte le zone e sottozone di tutela integrale, di tutela paesaggistica e di tutela orientata: solo per le zone e sottozone di tutela limitata non viene dettata nessuna disposizione.>>

Alla fine del paragrafo 2.3.3 viene dichiarato che <<allo stato attuale pertanto prevalgono le disposizioni del PTPR in regime di salvaguardia o previo nulla osta delle stesse descritte in precedenza>>, vale a dire delle competenti Soprintendenze.

Si mette in risalto che anche questa affermazione non risponde assolutamente al vero sotto entrambi gli aspetti.

Si propone pertanto di sostituire l'intero periodo con il seguente:

<<Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 delle norme tecniche del PTPR <<per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici ... fino all'approvazione del PTPR resta ferma l'applicazione delle norme dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva>>.

2.3.4 – Le disposizioni relative alle aree naturali protette

Alla pag. 27, dopo aver fatto riferimento alla lettera d) del 3° comma dell'art. 11 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, che prescrive il divieto di svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, si dichiara che <<tenuto conto che le aree naturali protette di Roma capitale includono in maniera pressoché generalizzata aree esterne ai nuclei urbani la norma può ragionevolmente estendersi a tutto il sistema delle aree protette>>.

Si fa presente che la norma riguarda i parchi nazionali e che la Relazione illustrativa ad ogni modo ignora od omette comunque di citare la normativa di salvaguardia che è vigente per tutte le aree naturali protette ricadenti all'interno del territorio del Comune di Roma e che sono per la grande maggioranza ancora sprovviste di Piano di Assetto approvato.

Si propone pertanto di sostituire il suddetto periodo con il seguente:

<<Va tenuto conto che ai sensi della lettera o) del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 29 del 6.10.1997 nelle aree naturali protette regionali è vietata "l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco".>>

3.1 – Gli obiettivi

Beni culturali - Alla pag. 40 della Relazione fra le aree incompatibili con le disposizioni di tutela vengono ricompresi <<i beni di interesse storico-architettonico desunti dalla carta della qualità del piano regolatore generale, che riguardano immobili e beni vincolati e non vincolati>>.

Si propone di sostituire il testo suddetto con il seguente:

<<i beni di interesse archeologico e storico-architettonico desunti anche dalla carta della qualità del piano regolatore generale, che riguardano immobili e beni non vincolati e vincolati con specifiche "dichiarazioni di notevole interesse pubblico" emanate con Decreti Ministeriali imposti ai sensi della legge n. 1089/1939 o del D.Lgs. n. 490/1999 o del D.Lgs. n. 42/2004>>.

Beni paesaggistici - Alle pagg. 50-51 fra le aree in cui è ammessa l'impiantistica pubblicitaria vengono ricompresi <<i beni culturali e paesaggistici all'interno delle aree urbane per i quali il piano prevede una consistente riduzione degli indici di affollamento ammessi e recepisce le disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e del PTPR, subordinando l'installazione degli impianti all'autorizzazione o il nulla osta delle competenti soprintendenze e alla predisposizione di specifici studi di impatto paesaggistico (SIP)>>.

Si propone di sostituire il testo suddetto con il seguente:

<<i beni culturali e paesaggistici all'interno delle aree urbane per i quali il piano prevede una consistente riduzione degli indici di affollamento ammessi e recepisce le disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e del PTPR, prescrivendo il divieto di affissione laddove prescritto per i beni sia culturali che paesaggistici o subordinando comunque l'installazione degli impianti in zona vincolata al rilascio preventivo ed obbligatorio del parere vincolante da parte della Soprintendenza competente per territorio nel caso di beni culturali o della autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Roma previo parere vincolante delle competenti soprintendenze nonché la eventuale predisposizione di specifici Studi di Inserimento Paesistico (SIP)>>

Zonizzazione – Alla pag. 42 si parla di <<semplificazione della normativa attraverso la riduzione dei parametri tecnici>> ed alla successiva lettera b) si dichiara che <<la zonizzazione di piano è stata articolata sostanzialmente in tre corone concentriche facilmente identificabili, ovvero il centro storico, l'anello ferroviario (con l'appendice dell'EUR) e il resto del sistema insediativo>>.

Nel rispetto dei criteri dettati dalla lettera A) del 1° comma dell'art. 20 del Regolamento vigente, il PRIP avrebbe dovuto suddividere il territorio comunale secondo le stesse 5 "aree omogenee" individuate dal nuovo P.R.G. vigente, vale a dire:

- 1) la città storica;
- 2) la città consolidata;
- 3) la città da ristrutturare;
- 4) la città della trasformazione;
- 5) il territorio non urbanizzato.

Si mette in evidenza che le 3 corone concentriche non sono affatto una "riduzione" legittima delle 5 suddette "aree omogenee", quand'anche fossero assimilabili a "parametri tecnici", ma ne costituiscono una vera e propria "variante", dal momento che – ad esempio – il "centro storico" così come individuato dal PRIP non coincide affatto con la "città storica" così come individuata invece dal vigente P.R.G. di Roma.

La Relazione avrebbe dovuto dire esplicitamente che nel PRIP è stata fatta deliberatamente una scelta di piano in deroga ai criteri dettati al riguardo dal Regolamento, spiegandone le ragioni, che non possono essere giustificate e comunque liquidate sic et simpliciter con una pretestuosa "semplificazione della normativa".

In termini di "metodo", prima ancora che di "merito", stupisce anzitutto che di questa semplificazione normativa non si sia sentita minimamente la necessità meno di un anno e mezzo fa quando il Consiglio Comunale ha modificato la deliberazione n. 37/2009 e quando alla S.p.A. "Roma Entrate" era già stato dato l'incarico della redazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari.

In termini di "metodo", per "legittimare" la redazione del Piano Regolatore secondo criteri diversi da quelli fissati occorrerà modificare di nuovo il Regolamento ad appena 2 anni di distanza dalla sua ultima modifica.

Ma proprio perché anche il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari ha una evidente ed oggettiva natura di "piano urbanistico" di settore, a maggior ragione non è accettabile in termini anche di "merito" che ai fini della sua redazione si deroghi dal criterio di una classificazione del territorio diversa dalle 5 zone di P.R.G., per optare in direzione di 3 "corone" concentriche che non danno le stesse obbligatorie rispondenze e che vengono pianificate in base ad una certa discrezionalità, come ad esempio quella del contenimento del numero e della superficie degli impianti nelle aree interne al GRA (non accettabile per principio, anche se pienamente condivisibile) o quella della distribuzione omogenea degli impianti nelle zone a cavallo del GRA.

Per di più il PRIP, che da un lato nega il riconoscimento in toto della "Città Storica" di P.R.G., dall'altro lato recepisce invece (quasi a "compensare" almeno in parte quanto ha negato) solo una delle componenti della "Città Storica", costituita dagli "edifici e complessi speciali" (lettera b del 3° comma dell'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG), per giunta in modo parziale e non totale, perché destina a zona A il Centro Archeologico Monumentale (CAM) (art. 33 delle N.T.A. del PRG), i capisaldi architettonici e urbani (C1) (art. 34 delle N.T.A. del PRG) e gli edifici speciali isolati di interesse storico, architettonico e monumentale (C4) (art. 37 delle N.T.A. del PRG), ma non anche le Ville Storiche (C2) (art. 45 delle N.T.A. del PRG) e le grandi attrezzature e impianti post-unitari (C3) (art. 36 delle N.T.A. del PRG).

Si propone in conclusione di correggere il testo della lettera b) della Relazione illustrativa nel modo seguente:

<<b) la zonizzazione di piano è stata articolata sostanzialmente in due zone facilmente identificabili, che sono la zona "A" relativa al territorio non urbanizzato e/o vincolato e la zona "B" suddivisa a sua volta in tre sottozone concentriche che ricomprendono la città storica, la città consolidata e la città da ristrutturare e la città della trasformazione così come individuate nel vigente PRG del Comune di Roma;>>.

Sottozone – Alla lettera d) della stesa pag. 42 si dichiara che <<le "sottozone" di cui al comma 1 art. 19 del regolamento comunale sono state declinate in ambiti territoriali individuati a partire dalla suddivisione amministrativa del territorio capitolino>>.

Si fa presente che il citato 1° comma dell'art. 19 stabilisce che il PRIP <<suddivide ... il territorio comunale in massimo dieci sottozone, una delle quali coincidente con la predetta "zona a traffico limitato" e le altre tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse "aree omogenee">> individuate dal P.R.G. vigente.

Si mette altresì in evidenza che ai sensi del comma 2 del precedente art. 18 del Regolamento comunale <<la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari è anche vietata nella zona definita dal Piano generale del traffico urbano, ... (PGTU), come "zona a traffico limitato" (ZTL), ad eccezione di quelli di proprietà comunale per pubbliche affissioni recanti comunicazione istituzionale>>.

Si propone in conclusione di sostituire il testo della lettera d) della Relazione illustrativa con il seguente:

<<d) le "sottozone" di cui al comma 1 art. 19 del regolamento comunale sono state ricavate accorpando le zone e le sottozone di cui alla precedente lettera b, declinate in 15 ambiti territoriali corrispondenti agli altrettanti Municipi in cui è stato suddiviso il territorio capitolino>>.

3.2 – L'articolazione

Sottozone B – Alla pag. 49 vengono elencate le 3 sottozone B, coincidenti rispettivamente con il <<centro storico delimitato dal sistema delle mura>> (sottozona B1), <<in sostanza con la città storica del PRG>> (sottozona B2) e con <<tutte le restanti parti del territorio comunale urbanizzato interne e esterne al grande raccordo anulare>> (sottozona B3).

Si propone quindi che il PRIP, senza derogare dalla lettera a) del 1° comma dell'art. 20 del vigente Regolamento, faccia espresso riferimento alle stesse 5 "aree omogenee" individuate dal nuovo P.R.G., destinando:

- a zona A il territorio non urbanizzato e le stesse categorie di aree individuate dal PRIP;
- a sottozona B1 la "città storica" riconosciuta dall'UNESCO patrimonio dell'umanità con solo impianti SPQR riservati al 100% a pubblicità istituzionale, comunque non commerciale;
- a sottozona B1 tutte le rimanenti parti non soggette a vincolo della intera "Città storica";
- a sottozona B2 l'intera "Città consolidata" e l'intera "Città da ristrutturare";
- a sottozona B3 la "città della trasformazione", riservata alle zone di espansione della città ancora da realizzare.

Ambiti territoriali - Alla pag. 50 si dichiara che <<per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti territoriali il piano si rifà a quelle che il regolamento comunale chiama "sottozone" disciplinate al comma 1 dell'art. 19>> e si fa capire che anche qui il PRIP è andato in deroga perché <<rispetto ad un criterio prevalentemente tecnico-quantitativo suggerito dal regolamento, il piano ha preferito una metodologia che partisse dalla ripartizione amministrativa del territorio capitolino in Municipi>>, che ha consentito di individuare 9 ambiti territoriali.

Dal combinato disposto tra la 1° parte del comma dell'art. 19 del Regolamento (che prescrive l'obbligo di suddividere il territorio in "aree omogenee"), tra la lettera A) del 1° comma del successivo art. 20 (che ai fini della suddivisione del territorio comunale identifica le "aree omogenee" nelle 5 zone di PRG) e tra la 2° parte del comma 1 dell'art. 19 (che prescrive di suddividere il territorio comunale in massimo 10 sottozone che, ricomprendano comunque tutte le "aree omogenee", cioè le 5 zone di PRG, facendone però coincidere una con la ZTL del centro storico), si evince che la individuazione di 9 ambiti territoriali intesi al pari di 9 "sottozone" non risponde affatto a quanto prescritto dal Regolamento.

Si propone di sostituire il suddetto secondo periodo con il testo seguente:

<<rispetto al criterio prevalentemente tecnico-quantitativo indicato dal Regolamento, il piano ha adottato una metodologia che ha permesso di ricavare delle sottozone riferite alle 5 aree omogenee individuate dal P.R.G. vigente, tenendo conto della recente ripartizione amministrativa del territorio capitolino in 15 Municipi>>.

3.3 – Dimensionamento

Alla pag. 51 della Relazione si dichiara che <<la superficie espositiva complessiva ammessa dal piano (o – meglio – potremmo dire che la città è in grado di accogliere) è stata ricavata quindi dall'applicazione degli indici sull'intero territorio comunale. Questa quantità, descritta analiticamente nella tabella seguente, è stata articolata sui diversi ambiti urbani e nelle diverse forme di esposizione pubblicitaria secondo l'elenco e le quote stabilite dai commi 2 e 3, art. 6 del regolamento comunale>>, che riguardano rispettivamente la quota del 20% (da riservare per metà alle edicole ed ai chioschi all'interno di mercati rionali e per l'altra metà ai <<mezzi pubblicitari che siano visibili da vie o piazze o altri luoghi pubblici e insistano su beni di proprietà privata o di proprietà pubblica non comunale, sulle edicole delle rivendite di giornali e sui banchi fissi di commercio>>).

Si fa presente preliminarmente che se gli indici fossero stati applicati correttamente sull'intero territorio comunale, la superficie espositiva complessiva sarebbe veramente quella che deriva dal calcolo e quindi quella che veramente "la città è in grado di accogliere", per cui non si tratterebbe di una scelta di piano, quanto di una scelta obbligata.

Si mette in risalto però che, in assenza di una dimostrazione di questa applicazione, si deve dedurre che gli indici non siano stati applicati su tutte le strade, ma soltanto su quelle individuate dal PRIP, per cui non è chiaro quale sarà l'indice da applicare su tutte le strade non specificatamente individuate dal PRIP.

Se si considera per di più che ai fini del dimensionamento sono state conteggiate anche aree destinate a sottozona B2 (che dovevano essere invece destinate a sottozona B1, come quelle della "città storica" del PRG) ed a sottozona B3 (che non dovevano esserlo affatto come di dimostrerà nelle osservazioni specifiche alle tavole di zonizzazione, ma di cui si citano come esempio più che significativo la Stazione Radio Vaticana oppure la Scuola di Fanteria di Cesano), si capisce allora che il calcolo del dimensionamento è sicuramente per eccesso e non è stato fatto comunque secondo come è stato dichiarato, vale a dire secondo la <<superficie espositiva complessiva ammessa .. che la città è in grado di accogliere>>.

Alla pag. 52 si dichiara che <<la quota di impianti di proprietà capitolina in concessione è stata determinata a partire dalle disposizioni del comma 3, art. 34 del regolamento comunale ed è stabilita in non meno del 40%>>.

Ne dovrebbe derivare che – se la superficie espositiva massima da riservare agli impianti da attribuire ai privati (comprensivi degli SPQR dati in concessione) è di mq. 96.450 – allora la superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari di proprietà comunale deve essere di mq. 38.580 (perché 40% di 96.450 mq. = 38.580 mq.).

Si propone in definitiva di sostituire il testo del paragrafo 3.3 con il seguente:

<<Il dimensionamento della superficie espositiva massima individuata per ogni ambito territoriale verrà stabilito definitivamente dai Piani di Localizzazione, che dovranno essere redatti ed approvati applicando per tutte le strade non classificate dal PRIP un limite complessivo all'esposizione pubblicitaria comunque non superiore a 50 mq. per ogni mille abitanti con riguardo agli impianti da attribuire ai privati, agli impianti per PPAA ed agli impianti pubblicitari di servizio, e non superiore comunque a 15 mq. per ogni mille abitanti con riguardo agli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non comunale ed agli impianti da collocare nei mercati rionali>>

4.1 – I piani di localizzazione

Alla pag. 54 si dichiara che <<l'approvazione del piano di localizzazione presuppone la decadenza dei titoli autorizzativi relativi agli impianti esistenti e il conseguente rilascio di nuove autorizzazioni>>.

Non si può non mettere in evidenza la lacunosità oltre che la contraddizione di una simile disposizione.

Se difatti si fa l'ipotesi che rispetto all'impiantistica esistente il piano di localizzazione per assurdo bocciasse per ubicazione e dimensioni tutti i cartelloni così come installati, compresi soprattutto quelli abusivi, non è affatto chiaro quali siano e con quale diritto le ditte che dovrebbero usufruire del "conseguente rilascio di nuove autorizzazioni".

Per mettere un ordine definitivo alla gestione degli impianti che per dimensioni ed ubicazione verranno individuati da tutti Piani di Localizzazione basterà dividere Roma in lotti territoriali ed indire per ognuno di questa una gara di evidenza pubblica: la ditta singola o associata che si aggiudica la gara avrà il diritto di vedersi autorizzati per 5 anni, rinnovabili per altri 5, tutti gli impianti previsti dai Piani di Localizzazione che installerà ex novo e gestirà per 10 anni, con l'obbligo di smantellarli alla fine del mandato.

La "decadenza dei titoli autorizzativi relativi agli impianti esistenti", intesi però solo come quelli conformi al PRIP, potrà ed anzi dovrà essere prorogata fino all'aggiudicazione delle singole gare pubbliche, con l'obbligo per tutte le ditte pubblicitarie che non hanno vinto nessuna gara di smantellare i propri impianti, assegnando in caso di inerzia il compito delle rimozioni alla ditta che ha vinto la gara.

Alla scadenza di ogni decennio si ripetono le gare pubbliche per la rassegnazione della gestione per i dieci anni successivi e così via.

Alla pag. 55 si dichiara che la redazione dei Piani di Localizzazione <<può però essere affidata anche a soggetti privati>> e si fa sapere che <<a questo proposito il Comune ha già avviato una serie di esperienze sperimentali di piani promossi da alcune ditte pubblicitarie titolari delle licenze che in forma associata hanno avanzato proposte di riorganizzazione degli impianti su alcune strade finalizzate ad una ottimizzazione degli spazi disponibili>>.

Si propone di togliere del tutto la possibilità di affidare la redazione dei piani di localizzazione alle ditte private e non tenere in nessun conto le proposte presentate di <<riorganizzazione degli impianti su alcune strade finalizzate ad una ottimizzazione degli spazi disponibili>>.

Si fa presente che con deliberazione n. 133 del 12 maggio 2010 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di riqualificazione di piazzale Clodio come Piano di Localizzazione, che questa associazione con nota prot. n. 23 del 25 maggio 2010 ha chiesto di annullare per una serie di vizi di legittimità rilevati nel procedimento.

Si chiede a maggior ragione di annullare il suddetto Piano di Localizzazione per una questione di metodo, in considerazione anche delle previsioni del PRIP per piazzale Clodio.

Paragrafi aggiuntivi

Si tratta di aggiungere i paragrafi relativi al rapporto con lo stato dell'impiantistica esistente, alle modalità di gestione degli impianti pubblicitari ed alle misure di contrasto dell'abusivismo.